

Decreto Milleproroghe – Disposizioni per la scuola**Scheda di lettura****Federazione UIL Scuola RUA**

Decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215 che dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni.

Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)**Legge n. 41/2020**

➤ **articolo 2, comma 4-ter**

Per **gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26 le GPS sono prorogate (aggiornamento e nuovi inserimenti) con Ordinanza Ministeriale** in attesa di un nuovo Regolamento delle supplenze per il personale docente.

Dimensionamento rete scolastica**articolo 1 della legge n. 107/2015**

➤ **comma 83 ter**

Per il **solo anno scolastico 2024/2025** le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, **entro e non oltre il 5 gennaio 2024.**

Fermi restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definiti, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, **le Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025:**

- possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5% del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali ed amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025 (ciò è possibile, con nuova delibera, anche per le Regioni che hanno già deliberato il piano di dimensionamento);
- le autonomie attivate saranno affidate a reggenza (non sono quindi sedi disponibili per la mobilità o le assunzioni in ruolo dei dirigenti scolastici e dei DSGA);
- il numero delle autonomie scolastiche attivate deve essere recuperato negli anni 2025/2026 e 2026/2027.
- Alle istituzioni scolastiche delle Regioni che decidono di non esercitare la facoltà di attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche fino al 2,5% sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate per avere posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento.

Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni per il 2025.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Esoneri e semiesoneri dall'insegnamento

articolo 1 della legge n. 107/2015

➤ **comma 83 quater**

A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la facoltà di richiesta della concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento di cui al comma 83-bis è riconosciuta anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica.

I criteri e le modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche che potranno avvalersi degli esoneri (semi/esoneri) saranno stabiliti con specifico Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze da emanare entro trenta giorni.

Pareri CSPI

Legge n. 41/2020

➤ **articolo 3 comma 1:**

Fino al **31/12/2024** il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) rende il proprio parere entro sette giorni dalla richiesta del Ministro dell'Istruzione e del Merito.